

n. R.G. 2248 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Sezione civile

La giudice, dott.ssa Marialuisa Picotti,

a scioglimento della riserva assunta nell'udienza dell'11 febbraio 2026,

ritenuto che, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ad un giudizio sommario, le argomentazioni di parte attrice opponente, relative alla mancata conoscenza della cessione del credito, appaiono *prima facie* fondate per il seguente motivo:

- Mediocredito Centrale, dopo aver effettuato il pagamento a favore di
- asserita cessionaria della banca finanziatrice - si è surrogata, ai sensi dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005 (doc. 5 degli opposenti), a subentrando, dunque, nei diritti di quest'ultima nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, odierni opposenti.

Si è dunque verificata una successione dal lato attivo del rapporto obbligatorio, con la conseguenza che a Mediocredito Centrale possono essere opposte le stesse eccezioni che potevano essere opposte alla cessionaria, tra le quali rientra senz'altro l'eccezione relativa alla titolarità del credito.

Ciò posto, rileva il Tribunale che, allo stato, l'opposta Mediocredito non pare aver fornito la prova che il credito di cui ai fatti causa era stato effettivamente ceduto da

a
corre evidenziare, peraltro, che tale circostanza non risulta essere stata provata nemmeno a mezzo della produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che in ogni caso non sarebbe stato sufficiente. Infatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità, *"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima"* (così

espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019). Se, quindi, il cessionario - o chi si è surrogato in quel credito - non produce in giudizio l'atto traslativo negoziale che, ancorché in blocco, gli ceda, in tesi, il credito di cui si assume titolare, è tenuto, a fronte della contestazione dell'esistenza del contratto di cessione, a provarne la conclusione e il contenuto e, più specificamente, l'inclusione del credito azionato nella cessione in questione.

In assenza di tali necessarie allegazioni, pertanto, non è possibile - allo stato - ravvisare la titolarità, in capo alla cessionaria [REDACTED], del diritto di credito soddisfatto tramite l'escussione della garanzia, né, di conseguenza, può dirsi sussistente alcun fenomeno successorio dal lato attivo del rapporto obbligatorio in favore di Mediocredito Centrale; ritenuto, per tali ragioni, che siano sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 615, comma I, c.p.c. e che, dunque, l'istanza di sospensione formulata dagli opposenti possa essere accolta;

p.q.m.

accoglie l'istanza e sospende l'efficacia esecutiva del ruolo esattoriale sotteso alle cartelle di pagamento impugnate dagli opposenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Pordenone, 11 febbraio 2026

La giudice
Marialuisa Picotti